REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1296 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2021

che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti per la pianificazione e la gestione del combustibile/dell'energia e per quanto riguarda i requisiti concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta nonché i test per il rilevamento di sostanze psicoattive

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 [2] della Commissione stabilisce norme dettagliate relative alle operazioni di volo e, in particolare, per la pianificazione e la gestione del combustibile. È opportuno aggiornare tali norme per tenere conto dei recenti progressi tecnologici dei motori e delle migliori pratiche nel settore delle operazioni di volo, nonché dell'esperienza maturata a livello mondiale nel settore dell'aviazione e del progresso scientifico e tecnico nelle operazioni di volo.

(2) È opportuno integrare nel regolamento (UE) n. 965/2012 le ultime modifiche inerenti ai combustibili dell'annesso 6 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale (ICAO), ossia la parte I (11ª edizione), la parte III (9ª edizione) e i nuovi orientamenti del documento 9976 dell'ICAO «Fuel planning manual», fatta eccezione per alcuni requisiti applicabili agli elicotteri, per i quali l'AESA ritiene che altre soluzioni soddisfino il livello di sicurezza richiesto.

(3) Le nuove norme in materia di pianificazione e gestione del combustibile/dell'energia dovrebbero consentire parità di condizioni per tutte le parti interessate nel mercato interno dell'aviazione e migliorare la competitività del settore dell'aviazione dell'Unione.

(4) I nuovi requisiti in materia di pianificazione e gestione del combustibile/dell'energia dovrebbero sostenere l'innovazione e consentire un'integrazione agevole delle nuove tecnologie nel settore delle operazioni di volo. È pertanto opportuno utilizzare, ove opportuno, il termine «combustibile/energia» anziché il termine «combustibile» al fine di includere le operazioni con aeromobili che utilizzano fonti energetiche diverse dai combustibili convenzionali a base di idrocarburi.

(5) I requisiti relativi ai diversi tipi di operazioni dovrebbero essere proporzionati alle dimensioni e alla complessità di tali operazioni, nonché ai rischi connessi a tali operazioni.

(6) Gli operatori aerei dovrebbero potersi avvalere di procedure di pianificazione e gestione basate sulle prestazioni che migliorino l'efficienza operativa producendo benefici a livello finanziario e ambientale, mantenendo nel contempo, o addirittura migliorando, il livello di sicurezza. I nuovi requisiti per i velivoli utilizzati nelle operazioni di trasporto aereo commerciale (CAT) dovrebbero pertanto introdurre un regime globale per il combustibile che comprenda tre gruppi principali di linee guida relative al combustibile: pianificazione del combustibile/dell'energia, selezione dell'aeroporto e gestione del combustibile e dell'energia in volo. Tale regime dovrebbe consentire una gestione più flessibile del rischio da parte dell'operatore, con potenziali miglioramenti in termini di efficienza.

[1] GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

[2] Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).